

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI COCCAGLIO (BS) ED OME (BS)

PREMESSO CHE:

- l'articolo 98 comma 3 del D. Lgs 267/2000 e l'articolo 10 del DPR 465/1997 prevedono la possibilità per i comuni di addivenire alla stipula fra loro –anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni- convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- i comuni di Coccaglio ed Ome, con una popolazione rispettivamente di n° 8.565 e di n° 3.273 abitanti - ricompresi nella stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- intendono convenzionare i propri uffici segreteria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il comune di Coccaglio –rappresentato dal sindaco pro-tempore dott. Franco Claretti- **ed il comune di Ome** –rappresentato dal sindaco pro-tempore dott. Aurelio Filippi- in esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale di Coccaglio n. del e di Ome n. del

SI CONVIENE E SI STIPULA

ARTICOLO N° 1

Le parti approvano le premesse come parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

ARTICOLO N° 2 TERMINI DELLA CONVENZIONE

Con la stipula del presente atto i comuni di Coccaglio ed Ome convenzionano –a norma dell'articolo 98 c. 3 del D. Lgs 267/2000 e dell'articolo 10 del DPR 465/1997 l'ufficio segreteria dei rispettivi enti alle condizioni di seguito specificate:

- **SCOPO** - La convenzione consiste nella conduzione in forma associata del relativo ufficio e cioè nell'avvalersi da parte dei comuni convenzionati dell'opera di un solo segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che per disposizione di legge, statuto, regolamento o provvedimento del sindaco, sono attribuite al segretario dei singoli enti.
- **DECORRENZA** – La presente convenzione decorre dalla data di cui al provvedimento di approvazione della stessa adottato dalla Prefettura di Milano (ex AGES) ed è valida fino al 31 gennaio 2013.

Al termine gli enti convenzionati potranno procedere –con atto espresso adottato dai rispettivi consigli comunali- al rinnovo alle medesime condizioni.

Nel corso della durata della convenzione ciascun comune avrà facoltà di recedere da essa. Il recesso dovrà essere deliberato dal consiglio comunale dell'ente interessato, e dovrà essere comunicato all'altro comune almeno un mese prima della data di cessazione.

Come previsto dalla delibera 15.7.1999 n. 150 del consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia, in caso di scioglimento della convenzione, i sindaci definiranno d'intesa fra loro, con l'accettazione del Segretario titolare, in quale dei comuni già facenti parte della convenzione il segretario stesso dovrà essere nominato; se non si raggiungerà l'accordo il segretario conserverà la titolarità del comune capo convenzione.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà esser data comunicazione, con congruo avviso, all'agenzia affinché la stessa possa procedere ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione alla copertura dell'ufficio di segreteria rimasto vacante.

ARTICOLO N° 3 – SCELTA DEL SEGRETARIO.

Il segretario della segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia per la nomina dei segretari comunali.

Le parti convengono –come previsto dalla deliberazione n. 1133 del 2.5.2001 del consiglio nazionale di amministrazione dell'agenzia, **che il segretario comunale titolare del comune di Coccaglio –che fungerà da capo-convenzione- ricopra l'ufficio delle due segreterie convenzionate.**

Il sindaco del comune di Coccaglio si impegna, conseguentemente, a svolgere nei confronti dell'agenzia la pratica necessaria per la nomina.

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI COCCAGLIO (BS) ED OME (BS)

ARTICOLO N° 4 – REVOCA

La revoca del segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'articolo 100 del D. Lgs.vo 267/2000 e dell'articolo 15 del DPR 465/1997, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal sindaco del comune di Coccaglio previa acquisizione di consenso scritto da parte dell'altro sindaco, e che la deliberazione prevista dalla normativa richiamata dovrà essere adottata dalla giunta comunale di Coccaglio.

ARTICOLO N° 5 – SEDE

La sede di servizio dell'ufficio convenzionata di segreteria viene fissata presso il comune di Coccaglio.

In base alla rilevazione degli abitanti al 30.11.2011 nei due comuni, ai fini della classificazione della sede convenzionata, la somma complessiva è di n° 11.838 abitanti (Coccaglio: 8565 - Ome: 3273)

Pertanto, **la sede convenzionata ai fini dell'assegnazione del segretario comunale è di classe seconda** ai sensi della tabella A allegata al DPR 749/1972.

ARTICOLO N° 6 – DIPENDENZA FUNZIONALE

Il segretario delle segreterie convenzionate -nello svolgimento delle funzioni- dipenderà da ciascuno dei due sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro- sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico- sarà gestito dal sindaco del comune di Coccaglio che adotterà i relativi provvedimenti di concerto con il sindaco del comune di Ome.

ARTICOLO N° 7 – PRESENZA

Il segretario delle segreterie convenzionate dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei due comuni in misura pari al 65% per il comune di Coccaglio ed al 35% per il comune di Ome.

ARTICOLO N° 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Al segretario della segreteria convenzionata spetterà il trattamento economico dovuto in applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché dell'indennità aggiuntiva e dei rimborsi di cui all'articolo 10 c. 3 del DPR 465/1997.

ARTICOLO N° 9 – RIPARTO DELLA SPESA

Ciascun comune convenzionato concorrerà alla spesa per il pagamento al segretario dei compensi aventi natura ordinaria (oltre agli oneri riflessi) nella medesima proporzione stabilita dal precedente articolo 7 per le sue presenze presso i comuni e cioè: il 65% a carico del comune di Coccaglio, il 35% a carico del comune di Ome.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati interamente dal comune di Coccaglio al quale il comune di Ome -sulla base di specifica rendicontazione trimestrale, entro un mese dal ricevimento della stessa, provvederà a rimborsare la quota di sua competenza.

Le retribuzioni aventi natura continuativa, i rimborsi spese per missioni e trasferte, i diritti di segreteria ed ogni altro onere strettamente legato alle specifiche indennità dei singoli enti saranno a carico del comune a favore del quale le prestazioni sono state rese. Di tali voci non si terrà conto nel riparto ed il loro pagamento verrà effettuato nel rispetto dei limiti e delle forme di legge.

I diritti di segreteria liquidati dal comune di Ome saranno comunicati al comune capo-convenzione.

Al segretario compete altresì il rimborso per l'accesso alle sedi della convenzione di segreteria relativamente alle spese effettivamente sostenute, secondo il disposto dell'articolo 45 del CCNL dei Segretari comunali e Provinciali. Tali spese sono a carico del comune di Ome in quanto comune non capofila.

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI COCCAGLIO (BS) ED OME (BS)

ARTICOLO N° 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicheranno le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e quelle contenute negli statuti degli enti convenzionati.

ARTICOLO N° 11 - AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione -corredata delle delibere di approvazione dei consigli dei due comuni convenzionati- sarà inviata in copia autentica all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 10 c. 2 del DPR 465/1997.

Data _____

p. IL COMUNE DI COCCAGLIO
IL SINDACO
dott. Franco Claretti

p. IL COMUNE DI OME
IL SINDACO
dott. Aurelio Filippi

